Udienza pubblica del 28 giugno del 2007 Registro Gen. N 2616 (5 Sentenza 182

35226/07





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott.Ciro PettipresidenteDott.Mario GentileconsigliereDott.Margherita MarmoconsigliereDott.Giulio SarnoconsigliereDott.Santi Gazzaraconsigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Signorella Antonio, nato l'11 marzo del 1943 a Grassano, avverso la sentenza della corte d'appello di Potenza del 24 marzo del 2005 ;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti:

sentito il sostituto procuratore generale dott. Vito Monetti, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

udito il difensore avv. Alfonso D'Alessandro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 24 marzo del 2005, la corte d'appello di Potenza, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, in data 23 marzo del 2004, condannava Signorella Antonio alla pena di gg 16 di reclusione ed € 50 di multa, convertendo la pena detentiva con euro 608 di multa, quale responsabile del reato di cui all'articolo 176 del

Tea.

decreto legislativo n 42 del 2004 per essersi impossessato di pezzi autentici di natura archelogica e paleontologica(un guttus" "del IV secola A.C n 1 reperto del XII secolo A.C e 3 conchiglie fossili) rinvenuti fortuitamente , così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt 48 e 68 della legge 1° giugno 1939 Fatto accertato il 6 marzo del 2000

La corte, dopo avere premesso che il fatto non integrava l'ipotesi originariamente contestata ma quella di cui all'articolo 67 della legge n 1089 del 1939, sostituito dall'articolo 125 del decreto legislativo n 490 del 1999 e da ultimo dall'articolo 176 del decreto legislativo n 42 del 2004, osservava che la tesi del prevenuto, secondo il quale quegli oggetti erano stati casualmente rinvenuti il giorno prima e che al momento della perquisizione era in procinto di recarsi all'ufficio di polizia per denunciare il rinvenimento, non era attendibile, sia perché i reperti erano sistemati nel soggiorno, sia perché lo stesso imputato aveva ammesso di avere ricevuto da uno sconosciuto il reperto risalente al secolo IV A.C.; che l'autenticità dei reperti era stata asseverata dalla perizia disposta nel dibattimento

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la violazione della norma incriminatrice nonché manifesta illogicità della motivazione ed inattendibilità della consulenza. Assume che erroneamente era stata affermata la responsabilità per il fatto ritenuto in sentenza, in quanto il reato effettivamente commesso era quello originariamente contestato, perché i reperti erano stati rinvenuti il giorno prima ed il prevenuto al momento della perquisizione nella sua abitazione era in procinto di recarsi dall'autorità per denunciare il rinvenimento. Sostiene altresì che non sarebbe provata l'autenticità dei reperti perché la perizia era inaffidabile

IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibil per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza dei motivi stessi.

L'articolo 581 lett. c) c.p.p. dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta.

Jegi.

Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della quelle poste fondamento impugnata e decisione dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic ;Cass.sez II 6 maggio 2003 Curcillo).

Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato.

In ogni caso i motivi sono manifestamente infondati.La corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede perché adeguatamente argomentata, ha indicato la ragione per la quale non era configurabile il reato originariamente contestato, già previsto dagli artt 48 e 68 della legge n 1089 del 1939 ed ora dall'articolo 175 lettera b) del decreto legislativo n 42 del 2004. In proposito ha sottolineato,tra l'altro, per quanto concerne il guttus, che lo stesso imputato aveva dichiarato di averlo notato nella casa d'abitazione di un cliente, ma non ha indicato come ne era venuto in possesso. E' quindi palese che non si è trattato di rinvenimento casuale il giorno prima della scoperta.

Per quanto concerne il reato ritenuto in sentenza, si osserva che il possesso di un bene culturale, che appartiene allo Stato fin dal momento della scoperta, configura di per sé la dell'impossessamento trattandosi di illegittimo. Ai fini della prova della culturalità, secondo la giurisprudenza prevalente di questa sezione, non è necessario che il bene sia stato qualificato come tale in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, essendo sufficiente che esso abbia un interesse culturale oggettivo, il quale interesse può essere desunto o dalle caratteristiche della res ossia dalla tipologia, dalla localizzazione, dalla rarità o da altri analoghi criteri. L'accertamento o meno della natura artistica, storica o archeologica può desumersi o dalla testimonianza di organi della pubblica amministrazioni preposti alla tutela del patrimonio artistico o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria

Text.

Nella fattispecie la natura archeologica dei beni è stata asseverata prima dalla dirigente del Museo archeologico di Matera e successivamente è stata confermata da una perizia disposta dalla corte d'appello

P.Q.M. LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Dichiara

Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 28 giugno del 2007

Il Presidente estensore

Ciro Petti

